



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 giugno 2011 (24.06)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0101 (NLE)**

**10533/11
ADD 1 REV 2**

PECHE 131

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo "Politica interna della pesca"
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Com: 9593/11 PECHE 111 - COM(2011) 243 defin.

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici
- Adozione

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio, rilevando che il sistema di attribuzione relativo alle condizioni speciali applicabili al contingente per lo scampo nell'unità funzionale 16 (Porcupine Bank) della zona CIEM VII costituisce una disposizione ad hoc concernente solo il 2011, invita gli Stati membri interessati ad avviare tempestivamente discussioni per stabilire un sistema di attribuzione definitivo relativo alle condizioni speciali applicabili al contingente per lo scampo in base alle condizioni esistenti nel dicembre 2010, e invita la Commissione ad agevolare tali discussioni."

Dichiarazione della Francia sulla ripartizione tra Stati membri dell'UE dei quantitativi di sgombro non scambiati con le isole Faroe

"La Francia tiene a esprimere il suo disaccordo in merito alle disposizioni del regolamento in esame concernenti la ripartizione tra Stati membri dell'UE dei quantitativi di sgombro non scambiati con le isole Faroe, in quanto esse ledono gravemente il principio della stabilità relativa delle possibilità di pesca.

Tali disposizioni stabiliscono infatti una compensazione per la mancata conclusione di un accordo bilaterale nel 2011 tra l'Unione europea e le isole Faroe a vantaggio di un solo Stato membro, mentre altri Stati e in particolare la Francia sono stati gravemente penalizzati dalla mancanza di accesso alle risorse delle isole Faroe.

La Francia aveva proposto soluzioni intese a compensare la mancanza di accordo con le isole Faroe che non avrebbero messo in discussione il principio della stabilità relativa, accrescendo il volume degli scambi con la Norvegia e procedendo nel contempo a scambi tra Stati membri al fine di mantenere la stabilità relativa delle possibilità di pesca.

Tali proposte non sono state sostenute dalla Commissione. Di conseguenza la Francia nonché altri Stati membri continuano a subire, senza compensazioni, gli effetti della mancanza di un accordo con le isole Faroe nel 2011.

Mentre ha inizio il dibattito sulla riforma della politica comune della pesca e la grande maggioranza degli Stati membri si è espressa a favore del mantenimento della stabilità relativa come chiave di volta di quest'ultima, la Francia deplora che le disposizioni del regolamento in esame non rispettino tale principio su questo punto.

La Francia invita pertanto la Commissione e l'insieme degli Stati membri a una riflessione approfondita sugli accordi "Nord" per esaminare l'impatto dell'evoluzione di tali accordi sulla stabilità relativa, e definire una strategia a lungo termine che consenta di garantire la possibilità di tener conto degli interessi di tutti gli Stati membri nella negoziazione e nell'attuazione di questi accordi."

Dichiarazione della Spagna sullo sgombro (MAC/8C3411)

"Il Regno di Spagna ritiene che il contingente assegnato alle zone CIEM VIII, IX e X, acque UE della zona COPACE 34.1.1, non possa essere ridotto in conseguenza di futuri accordi/negoziati con paesi terzi, tenendo conto delle condizioni speciali concordate e inserite nella dichiarazione del Consiglio e della Commissione del dicembre 2009."

Dichiarazione della delegazione tedesca sulla ripartizione dei contingenti di cattura dello sgombro

"La Germania deplora che per il 2011 non si sia raggiunto un accordo sulla pesca con le isole Faroe ed esorta la Commissione a compiere rinnovati sforzi ai fini di una ripresa dell'accordo.

La Germania si rallegra del fatto che il lanzardo sia stato incluso negli accordi con gli Stati costieri, deplorando tuttavia che nel ripartire il contingente per lo sgombro previsto per l'accordo con le isole Faroe non sia stato rispettato il principio della stabilità relativa. La Germania sottolinea inoltre che ciò non deve pregiudicare la futura ripartizione del contingente dell'UE per questo stock."

Dichiarazione del Regno Unito che accompagna l'astensione

Il Regno Unito riconosce la necessità di un'adozione urgente della proposta in questione affinché le modifiche siano apportate in tempo utile per venire incontro alle esigenze del settore. Abbiamo tuttavia dovuto astenerci in questa occasione, in quanto al nostro Parlamento è mancato il tempo per un esame completo del testo che consentisse una sua adozione senza formulare riserve.

Si rileva che il protocollo n. 1 (sul ruolo dei Parlamenti nazionali) al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede un periodo di almeno otto settimane tra la data in cui si mette a disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una procedura legislativa. Se la proposta in questione sarà approvata, come previsto, lunedì 20 giugno, lo sarà 48 giorni dopo la presentazione della proposta, ossia dopo un periodo leggermente inferiore alle 8 settimane previste dal protocollo.

Pur riconoscendo che questa proposta specifica non è un "atto legislativo" ai fini dei trattati, vorremmo chiedere alla Commissione e al Consiglio, di rispettare, per quanto possibile, i principi del summenzionato protocollo in sede di approvazione delle misure sulle possibilità di pesca a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 del TFUE.

Riconosciamo che la disposizione specifica di cui all'articolo 43, paragrafo 3 è prevista per venire incontro alla necessità pratica di adottare in tempo utile decisioni sulle possibilità di pesca, ma saremo molto grati alla Commissione se vorrà continuare ad adoperarsi affinché questo tipo di proposte siano presentate in tempo utile per consentirne un esame attento da parte dei parlamenti nazionali.

Dichiarazione della Lituania sull'attribuzione dei contingenti SPFO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale)

La Lituania non può approvare la proposta ripartizione di contingenti SPFO tra gli Stati membri, in quanto ritiene che la percentuale proposta del contingente di sugarello cileno spettante alla Lituania sia stata calcolata in violazione del principio di stabilità relativa.

Nel regolamento sui TAC e sui contingenti per il 2010, il criterio di ripartizione interna per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPFO è stato infine fissato senza menzionare la natura temporanea o ad hoc di tale accordo. Il principio contemplato dal regolamento (CE) n. 53/2010 del Consiglio è enunciato anche nell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 57/2011 del Consiglio ed è già stato approvato dal Consiglio di dicembre. Riteniamo pertanto che il principio di stabilità relativa, di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, sia entrato in vigore e debba di conseguenza essere rispettato nell'attribuzione dei contingenti per il 2011. Restiamo del parere che il contingente della Lituania per il 2011 nella zona della convenzione SPFO debba essere calcolato secondo la stessa percentuale del 2010, altrimenti, a seguito della violazione del principio di stabilità relativa, la percentuale della Lituania del totale del contingente UE scende permanentemente dal 21,23% al 17,50%.

Qualora non si tenga conto dei suesposti argomenti, la Lituania, deplorando l'esito, non sosterrà l'attuale proposta.
